



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
SETTORE 4 - AREA MERIDIONALE – CONTROLLI CONSORZI BERGAMOTTO,
ARCEA, TERINA**

Assunto il 06/06/2025

Numero Registro Dipartimento 901

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8176 DEL 06/06/2025

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – PSR Calabria 2014/2022 - Misura 13, Sottomisura/Intervento 13.1 “Indennità compensative a favore delle zone montane” e Sottomisura/Intervento 13.2 “Indennità compensative a favore di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane” - Approvazione avviso pubblico ed apertura termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento anno 2025 - Rettifica lettera b) del punto 8 dell’Avviso pubblico approvato con DDG n. 7986 del 04.06.2025.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

Visti:

- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996, recante: "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale, ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- il D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);
- il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- D. Lgs. n.33 del 14 marzo 2013;
- la D.G.R. n. 572 del 24.10.2024, recante: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale 12/2022 e s.m.i.";
- il D.D.G. n. 15678 del 11.11.2024, recante "Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 572 del 24 Ottobre 2024 - Micro organizzazione";
- la D.G.R. n. 113 del 25.03.2025, recante ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027";
- la D.G.R. n. 168 del 23.04.2025 con cui la Giunta Regionale ha individuato l'Ing. Giuseppe Iritano per il conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Agricoltura e Sviluppo Rurale", con i poteri di Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2022 attribuiti dalla DGR n. 345/2018;
- il D.P.G.R. n. 35 del 24/04/2025, con cui è stato conferito all'Ing. Giuseppe Iritano l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Agricoltura e Sviluppo Rurale" ed attribuiti i poteri di Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2022 ai sensi della DGR n. 345/2018.
- il D.D.G n. 9427 del 03/07/2023 di conferimento all'Arch. Giovanni Pandullo dell'incarico di Dirigente del Settore n. 6 "Ambiente e Zootechnia", in esecuzione della D.G.R. n. 297 del 23/06/2023;
- il D.D.G. n. 9625 del 06/07/2023, recante: "Conferimento all'Avv. Domenico Ferrara dell'incarico di Dirigente del Settore n. 4 in esecuzione della D.G.R. n. 297 del 23.06.2023";
- il D.D.G. n. 901 del 24/01/2025, con il quale per il Settore n. 6 "Ambiente e Zootechnia" è stato conferito al funzionario Dr. Nicola Polifrone l'incarico EQ62 "Centro di Responsabilità del PSP 2023-2027 Interventi SRB01 – SRB02" e "Centro di Responsabilità del PSR 2014-2022 Misura 13 Indennità Compensativa" (Art.16 CCNL del 16/11/22 funzioni locali);
- la disposizione di servizio prot. n. 131745 del 28/02/2025 di affidamento al funzionario Dr. Nicola Polifrone della Responsabilità dell'U.O. 6.10 "Indennità Compensativa in zone svantaggiate" e dei procedimenti amministrativi allo stesso attinenti.

Evidenziato che:

- con nota prot. n. 701009 del 08.11.2024 il Dirigente del competente Settore n. 6 "Ambiente e Zootechnia", Arch. Giovanni Pandullo, ha rappresentato l'opportunità di astenersi dalla sottoscrizione dell'Avviso pubblico di cui al presente atto per potenziale conflitto di interessi, così come riconfermato dallo stesso con nota prot. n. 392033 del 30.05.2025;
- in considerazione di quanto sopra, con nota prot. n. 395226 del 03/06/2025, l'Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2022, Ing. Giuseppe Iritano, ha conferito al Dirigente del Settore n. 4 del Dipartimento, Avv. Domenico Ferrara, l'incarico a firmare dell'Avviso pubblico di cui al punto precedente.

Visti, ancora:

- il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo

per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio ed, in particolare, l'art. 31 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici", l'Allegato II "importi e aliquote di sostegno" ed l'Allegato III "parametri biofisici per la delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali";
- il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ed, in particolare, il Titolo III, Capo 3 "pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente";
- il Reg. (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 02/12/2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani Strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Reg. (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;
- il Regolamento Delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»
- il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento Delegato (UE) 2015/791 della commissione del 27 aprile 2015 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1393 del 4 maggio 2016 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, il Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, il Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e il Regolamento (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- il Regolamento di Esecuzione (UE) 501/2020 della Commissione del 6 aprile 2020 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2020;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 531/2020 della Commissione del 16 aprile 2020 relativo, per l'anno 2020, a una deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali nonché all'articolo 75, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento per quanto concerne i pagamenti diretti;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 532 /2020 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;
- il Regolamento Delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 04/05/2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31/05/2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati".

Visti, altresì:

- la Decisione C (2015) 8314 finale, del 20 novembre 2015, della Commissione Europea, che ha approvato il programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, per il periodo di programmazione 2014/2020;
- la Decisione C (2021) 8549 final del 22/11/2021, con la quale la Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11, lett b), del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ha approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8314 del 20 novembre 2015 - CCI: 2014IT06RDRP018 - della Commissione per gli anni 2021-2022.
- la Decisione C (2020) 8586 del 29 novembre 2020 CCI 2014IT06RDRP018 della Commissione Europea, che ha approvato l'ulteriore modifica (versione n. 9) del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modificato la Decisione di Esecuzione C (2015) 8314, del 20 novembre 2015, della Commissione;
- il Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- la Decisione C (2024) 1095 finale, del 15 febbraio 2024, della Commissione Europea, ha approvato la modifica del programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione C (2015) 8314 finale del 20 novembre 2015.

Visti, ancora:

- la D.G.R. n. 473 del 15.12.2020 “Presa d’atto della Decisione della Commissione Europea C (2020) 8586 del 29 novembre 2020 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (FEASR) della Regione Calabria”;
- la Delibera del Consiglio Regionale n. 91 del 29.12.2020 “Presa d’atto della Decisione della Commissione Europea C (2020) 8586 del 29 novembre 2020 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (FEASR) della Regione Calabria”;
- la D.G.R. n. 790 del 29.12.2023 relativo alla “disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021”;
- il DDG n. 5301 del 29.05.2018, il DDG n. 14719 del 7.12.2018, il DDG n. 13006 del 22.10.2019, in materia di applicazione delle riduzioni e/o esclusioni.

Richiamati:

- il DM n. 2588 del 10/03/2020, avente ad oggetto “disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- il DM n. 0147385 del 9.03.2023, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – MASAF, Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;
- il DM n. 0410739 del 04/08/2023 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 02/12/2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità.”, ivi compreso di rilievo l’art. 12 “controllo del doppio finanziamento tra interventi basati sulle superfici o sugli animali”;
- il DM n. 93348 del 26/02/2024 “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità rafforzata 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati del FEASR 2023-2027”;
- la Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 0024125 del 25.03.2024, testo aggiornato con modifiche della circolare Agea n. 64177 del 30/08/2023 “Condizionalità rafforzata – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) 2021/2115”;
- il D. Lgs. 17 marzo 2023, n. 42, recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- il D. Lgs. 23 novembre 2023 n. 188 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- la Circolare AGEA, Direzione Organismo di Coordinamento, n. 26280 del 28 marzo 2025 - “Domanda unificata interventi SIGC - campagna 2025 che stabiliva <<per la campagna 2025 il termine di presentazione della Domanda Unificata è pertanto il 15 maggio 2025>>;
- il D.M. 13 maggio 2025 n. 210400, MASAF, che per l’anno di domanda 2025 ha posticipato il termine di presentazione della Domanda Unificata al 16 giugno 2025;

- la Circolare AGEA, Direzione Organismo di Coordinamento, n. 0039030 del 14.05.2025- "Domanda unificata interventi (SIGC) – proroga termini campagna 2025;
- le Istruzioni Operative AGEA, Direzione Organismo Pagatore, n. 34 prot. n. 0027583 del 02/04/2025 "Riforma della Politica Agricola Comune. Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 02 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della Domanda Unificata – Campagna 2025";
- le Istruzione Operative n. 35/2025 - Presentazione domande PSR 2014 2022 - Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- le Istruzioni Operative AGEA, Direzione Organismo Pagatore, n. 48 prot. ORPUM n. 39540 del 16.5.2025 "Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 02 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)– proroga termine per la presentazione della Domanda Unificata – Campagna 2025 –rettifica alle Istruzioni Operative n. 34 del 02.04.2025 Istruzioni per la compilazione e la presentazione della Domanda Unificata – Campagna 2025";
- le Istruzioni Operative n. 49/2025 - prot. n. 39715 - Rettifica I.O. 35.2025 Proroga - Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- le Istruzioni Operative ARCEA n. 10 del 04/04/2025 "Riforma della Politica Agricola Comune. Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 02 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della Domanda Unificata – Campagna 2025";
- le Istruzioni operative n. 18 del 23.07.2024 "Sviluppo Rurale, Campagna 2024, Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013, Integrazione alle I.O. n. 7 del 19.04.2024";
- le istruzioni operative, attuative della Circolare Arcea n. 14 del 22.05.2025 per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Programmazione 2014-2022.

Preso atto che:

- l'art. 34 del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 recita: "Gli aiuti a favore degli impegni agro-climatico-ambientali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento";
- gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) del 21/12/2022, capitolo 2, recita: "Le norme sugli aiuti di Stato non si applicano, pertanto, né al cofinanziamento delle misure di sviluppo rurale (parte FEASR e parte nazionale), né ai finanziamenti nazionali integrativi che si aggiungono a tali misure, purché l'intervento in questione sia collegato a un'attività agricola che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato e che fa parte di un piano strategico della PAC";
- l'intervento ricade nella casistica dell'art. 49 del TFUE e, pertanto, non si considera Aiuto di Stato;
- quanto sopra riportato in materia di aiuti di stato (quindi per il PSR Calabria 2014-2022), è già riportato nell'art. 81 del Reg. (UE) 1305/2013, con eguale motivazione;
- ai fini della regolarità sulla documentazione antimafia, sono preposti i Centri di Assistenza Agricola CAA a presentare la domanda per conto dei beneficiari nel Sistema Informativo

Agricolo Nazionale SIAN e, pertanto, la stessa è risultante nell'apposito fascicolo aziendale informatico, per la successiva procedura in BDNA da parte dell'Organismo Pagatore regionale ARCEA.

Dato Atto che:

- la Regione Calabria, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 165/99, ha istituito l'Organismo Pagatore regionale "A.R.C.E.A." (dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, patrimoniale, risorse umane), riconosciuto con provvedimento MiPAAF n. 0007349 del 14/10/2009 ed operativo per l'erogazione dei finanziamenti relativi al P.S.R. Calabria a decorrere dall'01/07/2010;
- a norma dell'art. 123 del Reg. (UE) 2115/2021, tra l'altro, l'Autorità di Gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del piano strategico della PAC e, pertanto, della programmazione e della gestione finanziaria, dando indirizzo tecnico, disposizione amministrativa, di copertura delle risorse, esprimendo parere favorevole di coerenza programmatica e finanziaria al presente atto, comprensivo dell'avviso, con la sottoscrizione del Decreto nella qualità di Dirigente Generale ed Autorità di Gestione;
- quanto al punto precedente, i compiti dell'Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2022, rientrano già nell'art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 e nell'art. 66 del Reg. (UE) 1305/2013;
- con nota prot. n. 368445 del 23.05.2025 l'Autorità di Gestione regionale ha richiesto di predisporre avviso a valere sulla Misura 13 del PSR Calabria 2014/2022, con gli atti conseguenziali sino alla pubblicazione, al fine di garantire la ricezione delle domande entro la scadenza prevista del 16.06.2025 e di poter raggiungere il livello di performance previsto per la spesa del PSR Calabria entro il 31.12.2025, secondo quanto segue:
- attuazione dell'avviso, per l'annualità 2025, *"REG. (UE) n. 1305/2013 – PSR Calabria 2014/2022 - Misura 13, Sottomisura/Intervento 13.1 Indennità compensative a favore delle zone montane e Sottomisura/Intervento 13.2 Indennità compensative a favore di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane"*;
- dotazione di euro 4.603.736/00 (euro quattromilione seicentotresettecentotrentasei/00) allo stato nella disponibilità residua sulla Misura 13, che potrà essere incrementata sulla base di risorse finanziarie scaturenti dal monitoraggio della spesa per la chiusura del PSR Calabria 2014/2022, nell'ambito degli obiettivi – degli indicatori – dei target finalizzati al conseguimento dei risultati stabiliti nel programma e secondo modifica in attivazione, per l'ottenimento della conseguente approvazione da parte della Commissione UE;
- dal presente Decreto non derivano impegni finanziari per il Bilancio regionale, atteso che i fondi necessari per l'attuazione dell'annualità 2025 sono posti a valere sulle risorse della "Misura 13, Sottomisura 13.1 "Indennità compensative a favore delle zone montane" e Sottomisura 13.2 "Indennità compensative a favore di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane" del PSR Calabria 2014 – 2022, Reg. (UE) n. 1305/2013, gestite dall'Organismo Pagatore ARCEA.

Evidenziato che:

- i pagamenti relativi all'Avviso di cui al presente Decreto restano subordinati alle regole stabilite negli atti, nelle disposizioni e nelle singole schede del PSR Calabria 2014/2022;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di subordinare i pagamenti ad eventuali riduzioni lineari dei premi, qualora l'effettiva dotazione finanziaria complessiva, comprensiva di eventuali economie rinvenienti dalle precedenti annualità o da altre misure, non sia sufficiente per la copertura di tutte le domande ammissibili;
- i proponenti che presentano domanda non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione regionale, che dovrà ritenersi esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dei premi rispetto a quanto suddetto;
- le superfici ammesse ed i relativi premi/importi ammissibili a seguito dell'approvazione degli elenchi regionali definitivi, restano, in ogni caso, subordinati a eventuali sanzioni e/o esclusioni, sulla base dei necessari controlli amministrativi da espletarsi sulle domande di pagamento e previsti dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, con particolare riferimento ai controlli del sistema informatizzato SIGC/VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure, implementate e validate congiuntamente, dall'Autorità di

Gestione e da ARCEA, per consentire di controllare e verificare i pagamenti delle Misure ed i rischi connessi), effettuati da ARCEA per il tramite del SIAN, anche riferiti alle ulteriori verifiche dei requisiti di ammissibilità per la fase della domanda di sostegno/domanda di pagamento;

- l'Amministrazione si ritiene autorizzata da parte del proponente/beneficiario, ai sensi e per gli effetti del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. del 10.08.2018, n. 101, con la presentazione/sottoscrizione della domanda, al trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria per le finalità di che trattasi, la comunicazione ai soggetti elencati nella informativa di cui alla "domanda di pagamento" ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;
- il beneficiario che presenta la domanda di sostegno e di pagamento, esenta la responsabilità della Regione Calabria dagli scaturenti contenziosi per le eventuali anomalie dovute agli applicativi informatici SIAN e/o alla gestione e l'informatizzazione dei controlli delle domande estratte a campione, le cui competenze sono dell'organismo pagatore ARCEA.
- ulteriori controlli previsti, sulla BDN (Banca dati Nazionale Zootecnica), come al precedente punto, potranno determinare riduzioni, sanzioni ed esclusioni, sulle UBA e sui premi. Pertanto, i beneficiari ed i proponenti la domanda di sostegno/pagamento, non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'amministrazione regionale, che dovrà ritenersi esonerata da qualunque obbligo o vincolo rispetto ai premi concessi in graduatoria con le decretazioni successive all'avviso, di conseguenza, i premi in pagamento scaturiranno dopo le risultanze dei controlli sopra riportati;

Considerato che, ai sensi e per gli effetti di tutto quanto sopra riportato, con Decreto Dirigenziale n. 7986 del 04.06.2025, è stato approvato l'Avviso Pubblico recante: "Misura 13, Sottomisura/Intervento 13.1 'Indennità compensative a favore delle zone montane' e Sottomisura/Intervento 13.2 'Indennità compensative a favore di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane - Allegato A)" e, contestualmente, con il medesimo atto è stato stabilito di aprire i termini per la presentazione della relativa domanda di sostegno/di pagamento 2025, a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso Decreto sul sito istituzionale www.calabriapsr.it, nella sezione PSR Calabria 2014 - 2020.

Preso atto che al punto 8 "Condizioni di Ammissibilità", lettera b), dell'Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 7986 del 04.06.2025 è stata indicata la superficie minima ammessa al premio di 0,5 ettari localizzata in zone montane con riferimento alla sola Misura 13, Sottomisura/Intervento 13.1 "Indennità compensative a favore delle zone montane", ma che la stessa superficie minima ammessa al premio di 0,5 ettari, per mero errore materiale commesso nella redazione dell'atto, non è stata indicata anche con riferimento alle domande di aiuto prodotte relativamente alla Misura 13, Sottomisura/Intervento 13.2 "Indennità compensative a favore di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane".

Ritenuto, per quanto esposto al punto precedente, di dovere rettificare l'Avviso Pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 7986 del 04.06.2025, introducendo la previsione che la superficie minima ammessa al premio di 0,5 ettari è prevista anche con riferimento alle domande di aiuto prodotte relativamente alla Misura 13, Sottomisura/Intervento 13.2 "Indennità compensative a favore di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane".

Evidenziato che, l'Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 7986 del 04.06.2025 rimane invariato, valido ed efficace per tutto quanto stabilito dal medesimo, eccetto la modifica sopradetta relativa alla lettera b) del punto 8 "Condizioni di Ammissibilità", compresi i termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento 2025, che decorrono dalla data di pubblicazione del Decreto Dirigenziale n. 7986 del 04.06.2025 sul portale istituzionale www.calabriapsr.it, sezione PSR Calabria 2014 – 2020.

Attestata l'assenza di cause d'incompatibilità e/o conflitto d'interessi per il funzionario e i Dirigenti firmatari del presente Decreto, ai sensi della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla

trasparenza e pubblicità degli atti (L. n. 190/2012 e D.lgs.33/2013), dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., degli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento del personale in servizio presso gli uffici della Giunta della Regione Calabria, approvato con D.G.r. n. 357 del 21/07/2023;

Preso atto, per quanto sopra enucleato, dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento per la regolarità tecnico/amministrativa e per la verifica della completezza del procedimento;

Su proposta del Responsabile del Procedimento Nicola Polifrone, che attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

di prendere atto che, per mero errore materiale commesso nella redazione dell'Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 7986 del 04.06.2025, alla lettera b) del punto 8 "Condizioni di Ammissibilità" del medesimo Avviso è stata indicata la superficie minima ammessa al premio di 0,5 ettari solo per gli interventi localizzati in zone montane, con riferimento alla sola Misura 13, Sottomisura/Intervento 13.1 "Indennità compensative a favore delle zone montane", ma che la stessa superficie minima ammessa al premio di 0,5 ettari non è stata indicata anche con riferimento alle domande di aiuto prodotte relativamente alla Misura 13, Sottomisura/Intervento 13.2 "Indennità compensative a favore di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane".

di approvare, per gli effetti di quanto sopra, la rettifica della lettera b) del punto 8 "Condizioni di Ammissibilità" dell'Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 7986 del 04.06.2025, la quale lettera b), di seguito riportata nel testo previgente:

b) abbiano la disponibilità di una superficie minima ammessa al premio di 0,5 ettari localizzata in zone montane. La disponibilità a vario titolo (proprietà - diritti reali di godimento –comodato etc.) dovrà evincersi dal fascicolo aziendale.

è sostituita dalla seguente:

b) abbiano la disponibilità di una superficie minima ammessa al premio di 0,5 ettari localizzata in zone montane – Misura 13, Sottomisura/Intervento 13.1 "Indennità compensative a favore delle zone montane"; abbiano la disponibilità di una superficie minima ammessa al premio di 0,5 ettari localizzata in altre zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane - Misura 13 Sottomisura/Intervento 13.2 "Indennità compensative a favore di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane"; la disponibilità a vario titolo (proprietà - diritti reali di godimento – comodato, etc.) dovrà evincersi dal fascicolo aziendale.

di prevedere che l'Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 7986 del 04.06.2025 rimane invariato, valido ed efficace per tutto quanto stabilito dal medesimo, eccetto che per la modifica, di cui ai punti precedenti, della lettera b) del punto 8 "Condizioni di Ammissibilità"; compresi, pertanto, i termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento 2025, che decorrono dalla data di pubblicazione del Decreto Dirigenziale n. 7986 del 04.06.2025 sul portale istituzionale www.calabriapsr.it, sezione PSR Calabria 2014 – 2020.

di notificare il presente atto all'A. di G. del PSR Calabria 2014/2022 ed all'Organismo Pagatore regionale ARCEA.

di stabilire che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BURC.

di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente, ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 2011 n. 11 e ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente;

di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, nonché sul portale web regionale www.regione.calabria.it ed alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi dell'art.7 bis, comma 3, del D. Lgs.n.33 del 2013;

di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del PSR Calabria 2014-2022, all'indirizzo www.calabriapsr.it.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Nicola Polifrone

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

DOMENICO FERRARA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Giuseppe Iritano

(con firma digitale)

Avviso Pubblico

“REG. (UE) n. 1305/2013 – PSR Calabria 2014/2020 - Misura 13, Sottomisura/Intervento 13.1 Indennità compensative a favore delle zone montane e Sottomisura/Intervento 13.2 Indennità compensative a favore di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane.”

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER LA CALABRIA 2014-2020	
REG UE 1305/2013, Art.31	
Priorità dello Sviluppo Rurale	4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focusarea	4C - Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
Misura	13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
Sub Misura-Intervento	13.01.01 – <i>Indennità compensativa a favore delle zone montane</i> 13.02.01 - <i>Indennità compensative a favore di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane</i>
Finalità	Gli interventi consistono nel pagamento di una indennità che sostiene il mantenimento di pratiche agricole in zona con vincoli naturali
Beneficiari	I destinatari del bando sono agricoltori e aziende agricole con sede nel territorio della Regione Calabria che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone montane e svantaggiate designate ai sensi dell'articolo 32 del Reg. UE 1305/2013.
Annualità	2025

1. Riferimenti Normativi

il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio – [con particolare riferimento all'art. 31 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici", Allegato II "importi e aliquote di sostegno" ed Allegato III "parametri biofisici per la delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali"];

il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio - [con particolare riferimento al Titolo III, Capo 3 "pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente", del Reg. (UE)];

il Reg. (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 02/12/2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani Strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 – [con particolare riferimento: alla "condizionalità rafforzata" ai sensi dell'art. 12 e 13 (all. III del Reg. (UE)); ad "agricoltore attivo art. 71 co 2, conformemente all'art. 32 del Reg. (UE)];

il Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

il Reg. (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;

il Regolamento Delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il Regolamento Delegato (UE) N. 665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»

il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

il Regolamento Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

il Regolamento Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

il Regolamento Delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

il Regolamento Delegato (UE) 2015/791 della commissione del 27 aprile 2015 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1393 del 4 maggio 2016 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

il Regolamento di Esecuzione (UE) 501/2020 della Commissione del 6 aprile 2020 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2020;

il Regolamento di Esecuzione (UE) 531/2020 della Commissione del 16 aprile 2020 relativo, per l'anno 2020, a una deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali nonché all'articolo 75, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento per quanto concerne i pagamenti diretti;

il Regolamento di Esecuzione (UE) 532 /2020 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;

il Regolamento Delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 04/05/2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31/05/2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

il Reg. (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”;

la Decisione C (2015) 8314 finale, del 20 novembre 2015, della Commissione Europea, che ha approvato il programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, per il periodo di programmazione 2014/2020;

la Decisione C (2020) 8586 del 29 novembre 2020 CCI 2014IT06RDRP018, della Commissione Europea, che ha approvato l'ulteriore modifica (versione n. 9) del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modificato la Decisione di Esecuzione C (2015) 8314, del 20 novembre 2015, della Commissione;

la Decisione C (2024) 1095 finale, del 15 febbraio 2024, della Commissione Europea, ha approvato la modifica del programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione C (2015) 8314 finale del 20 novembre 2015;

la D.G.r. n. 473 del 15.12.2020 “Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea C (2020) 8586 del 29 novembre 2020 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (FEASR) della Regione Calabria”;

la Delibera del Consiglio Regionale n. 91 del 29.12.2020 “Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea C (2020) 8586 del 29 novembre 2020 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (FEASR) della Regione Calabria”;

la D.G.r. n. 790 del 29.12.2023 relativo alla “disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021”;

il DDG n. 5301 del 29.05.2018, il DDG n. 14719 del 7.12.2018, il DDG n. 13006 del 22.10.2019, in materia di applicazione delle riduzioni e/o esclusioni;

il DM n. 2588 del 10/03/2020, avente ad oggetto “disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

il DM n. 147385 del 9 marzo 2023, recante la «disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale»;

il DM n. 0147385 del 9.03.2023, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – MASAF, Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;

il DM n. 0410739 del 04/08/2023 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 02/12/2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità.”, ivi compreso di rilievo l'art. 12 “controllo del doppio finanziamento tra interventi basati sulle superfici o sugli animali”;

il DM n. 93348 del 26/02/2024 “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità rafforzata 2023-2027 e per violazione degli impegni del regime ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati del FEASR 2023-2027”;

la Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 0024125 del 25.03.2024, testo aggiornato con modifiche della circolare Agea n. 64177 del 30/08/2023 “Condizionalità rafforzata – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) 2021/2115”.

il Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica

agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune; il Decreto legislativo 23 novembre 2023 n. 188 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune; la Circolare AGEA, Direzione Organismo di Coordinamento, n. 26280 del 28 marzo 2025 - "Domanda unificata interventi SIGC - campagna 2025 che stabiliva <<per la campagna 2025 il termine di presentazione della Domanda Unificata è pertanto il 15 maggio 2025>>; il D.M. 13 maggio 2025 n. 210400, MASAF, che per l'anno di domanda 2025, ha posticipato tale termine al 16 giugno 2025.

la Circolare AGEA, Direzione Organismo di Coordinamento, n. 0039030 del 14 maggio 2025 - "Domanda unificata interventi (SIGC) – proroga termini campagna 2025;

le Istruzioni Operative AGEA, Direzione Organismo Pagatore, n. 34 prot. n. 0027583 del 02/04/2025 "Riforma della Politica Agricola Comune. Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 02 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della Domanda Unificata – Campagna 2025";

le Istruzioni Operative AGEA, Direzione Organismo Pagatore, n. 48 prot. ORPUM n. 39540 del 16.5.2025 "Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 02 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)– proroga termine per la presentazione della Domanda Unificata – Campagna 2025 –rettifica alle Istruzioni Operative n. 34 del 02.04.2025 Istruzioni per la compilazione e la presentazione della Domanda Unificata – Campagna 2025";

le Istruzione Operative AGEA n. 35/2025 - Presentazione domande PSR 2014 2022 - Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Le Istruzioni Operative AGEA n. 49/2025 - prot. n. 39715 - Rettifica I.O. 35.2025 Proroga - Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

le Istruzioni Operative ARCEA n. 10 del 04/04/2025 "Riforma della Politica Agricola Comune. Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 02 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della Domanda Unificata – Campagna 2025";

Le istruzioni operative, ARCEA n 14. del 22.05.2025 per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Programmazione 2014/2022;

Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Programmazione 2014/2022. In applicazione delle citate disposizioni; che per quanto sopra riportato l'intervento ricade nella casistica dell'art. 49 del TFUE; pertanto, non si considera Aiuto di Stato;

ai fini della regolarità sulla documentazione antimafia, sono preposti i Centri di Assistenza Agricola CAA a presentare la domanda per conto dei beneficiari nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN, pertanto, la stessa è risultante nell'apposito fascicolo aziendale informatico, per la successiva procedura in BDNA da parte dell'organismo pagatore regionale ARCEA;

2. Obiettivi, Finalità e Campo di applicazione

La misura 13 ha l'obiettivo di garantire il presidio e la salvaguardia del territorio agricolo al fine di assicurare la conservazione dell'ambiente naturale e la prevenzione di fenomeni di abbandono delle zone interne, anche per evitare fenomeni di dissesto idrogeologico e mitigare il rischio di incendi.

La misura prevede la corresponsione di una indennità a compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi causati dagli svantaggi naturali e/o da eventuali vincoli.

In particolare agisce rispetto all'esigenza di mantenere nelle aree agricole soggette a svantaggi naturali, il presidio offerto attraverso i servizi eco sistemici delle attività agricole, per favorire il mantenimento della biodiversità e, contemporaneamente, la migliore qualità, adattabilità e resilienza dei suoli agricoli. La misura è in grado altresì di intervenire positivamente nel mitigare il gap di produttività dei suoli e dell'attività agricola, che è oggettivamente registrato nelle aree soggette a svantaggi naturali, rendendo più conveniente dal punto di vista economico, la permanenza dell'attività agricola nelle in tali aree.

3. Descrizione e finalità della sub misura - intervento 13.01.01 “Indennità compensativa per le zone montane”

Nella logica di azione della misura, il presente intervento sostiene il permanere dell'agricoltura di montagna, e di conseguenza consente la continuità nell'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dall'agricoltura in tali aree (qualità dei suoli, riduzione rischio erosione suoli, riduzione rischio incendi, riduzione rischio idrogeologico, presidio della biodiversità e del paesaggio agrario). Esso consente, inoltre, di equilibrare i redditi degli agricoltori in tali aree, compensandoli dei maggiori costi da essi sostenuti ed allo stesso tempo consente la valorizzazione dei prodotti di montagna.

L'intervento 13.01.01 consiste nel pagamento di una indennità erogata annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nelle zone montane.

4. Descrizione e finalità della sub misura - intervento 13.02.01 “Indennità compensative a favore di altre aree con vincoli naturali, diverse dalle aree montane”

Nella logica di azione della misura, il presente intervento sostiene l'attività agricola e, di conseguenza, consente la continuità nell'erogazione dei servizi eco sistemici forniti dall'agricoltura (qualità dei suoli, riduzione rischio erosione dei suoli, riduzione rischio idrogeologico, presidio della biodiversità e del paesaggio agrario) attraverso l'erogazione di un premio annuale ad ettaro (indennità) per le aziende ricadenti nei territori della regione soggetti ad altri vincoli e/o svantaggi naturali diversi da quelli montani in base al disposto dell'art. 32 (3) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

L'intervento 13.02.01 consiste nel pagamento di una indennità erogata annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nelle zone svantaggiate.

5. Oggetto del finanziamento

La Misura 13 finanzia il pagamento di un'indennità erogata annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli ed agli svantaggi cui è soggetta la produzione agricola nelle zone interessate.

Il sostegno è concesso ad agricoltori ed aziende agricole che rispondano ai requisiti ed assumano gli impegni previsti dalla Misura.

6. Localizzazione

La Misura ha un campo di applicazione su tutto il territorio regionale secondo la delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici individuata dalla Regione Calabria in base al disposto dei paragrafi 2, 3 e dell'art. 32 del Regolamento (UE) n. 1305/13 ed in particolare:

- zone montane** (secondo la delimitazione già in uso ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1257/99, disponibile al link <http://www.calabriapsr.it/cartografia-e-zonizzazione>).
- zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane** (secondo la nuova delimitazione delle aree soggette a vincoli naturali della Regione Calabria, di cui al Decreto MIPAF n. 6277 dell'8 giugno 2020, disponibile al link <http://www.calabriapsr.it/cartografia-e-zonizzazione>).

7. Caratteristica dei Beneficiari

I destinatari del bando sono agricoltori e aziende agricole con sede nel territorio della Regione Calabria che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone montane e svantaggiate designate ai sensi dell'articolo 32 del Reg. UE 1305/2013.

8. Condizioni di Ammissibilità

I partecipanti al bando al momento del rilascio della domanda di sostegno devono possedere i seguenti requisiti:

- siano agricoltori “in attività” ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115, art 71 co 2, conformemente alle condizioni previste dall'art. 32, paragrafo 3, terzo comma, del reg. (UE) 1305/2013. Il requisito di agricoltore attivo deve desumersi dal fascicolo aziendale.
- abbiano la disponibilità di una superficie minima ammessa al premio di 0,5 ettari localizzata in zone montane – Misura 13, Sottomisura/Intervento 13.1 “Indennità compensative a favore delle zone montane”; abbiano la disponibilità di una superficie minima ammessa al premio di 0,5 ettari localizzata in altre zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane - Misura 13

Sottomisura/Intervento 13.2 “Indennità compensative a favore di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane”; la disponibilità a vario titolo (proprietà - diritti reali di godimento – comodato, etc.) dovrà evincersi dal fascicolo aziendale.

- c) si impegnino nell'anno della presentazione della domanda di sostegno, a proseguire l'attività agricole nelle zone montane o svantaggiate designate ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e per come individuate dalla Regione Calabria (delimitazione disponibile al link <http://www.calabriapsr.it/cartografia-e-zonizzazione>);
- d) si impegnino a non frazionare artificiosamente l'azienda per l'applicazione della degressività (escluso vendita e/o cause di forza maggiore).

9. Impegni richiesti al beneficiario e loro durata

I beneficiari del sostegno sono tenuti a proseguire l'attività agricola, nell'anno di presentazione della domanda di sostegno, nel rispetto degli impegni relativi a:

- regole di condizionalità rafforzata (Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui alla DGr n. 790 del 29.12.2023 “*Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, art 12 e 13 (All. III)*”, in attuazione del DMasaf n. 147385 del 9 marzo 2023;
- requisiti in materia di licenza per il l'uso dei fitofarmaci, formazione adeguata, magazzinaggio in vicinanza di corpi idrici e altri siti sensibili;
- legislazione ambientale relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale (Direttiva 2011/92/UE), alla Valutazione Ambientale Strategica (Direttiva 2001/42/CE) ed alla Valutazione di Incidenza (articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat", recepito con l'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.);
- l'obbligo, per le superfici a pascolo oggetto d'intervento, di mantenere un carico di bestiame non superiore a 2 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati, 1,4 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/ha.

L'impegno ha durata annuale (2025).

10. Costi ammissibili

Il livello di sostegno annuale del pagamento tiene conto delle perdite di reddito e del calcolo dei costi aggiuntivi e dei minori guadagni, in confronto alle pratiche ordinarie nella regione Calabria, che rispettano le baseline che comprende il “greening”, come da articolo 62 (2) del regolamento 1305/2013. I premi tengono conto altresì di eventuali costi aggiuntivi legati ad effetti benefici di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici e dei massimali dell'allegato II e dei parametri di cui al titolo III, capo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

11. Importi di sostegno ammissibili per il sostegno in area montana

Il premio viene erogato come premio annuale ad ettaro sulla superficie agricola eleggibile e nel rispetto dei massimali di cui all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Il premio base è di **350 €/ha**.

La corresponsione delle indennità è decrescente in funzione dell'estensione delle superfici agricole complessivamente condotte per come riportate nella tabella di cui al successivo paragrafo 5.3.

12. Importi di sostegno ammissibili per il sostegno in area svantaggiata

Il premio viene erogato come premio annuale ad ettaro sulla superficie agricola eleggibile e nel rispetto dei massimali di cui all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Il premio base è di **250 €/ha**.

La corresponsione delle indennità è decrescente in funzione dell'estensione delle superfici agricole complessivamente condotte per come riportate nella tabella di cui al successivo paragrafo 5.3.

13. Percentuale di aiuto e degressività

La corresponsione delle indennità è decrescente in funzione dell'estensione delle superfici agricole complessivamente condotte nelle zone interessate.

I premi previsti dall'intervento saranno ridotti progressivamente in relazione alla superficie presente in domanda di sostegno secondo le modalità riportate nella tabella sottostante:

Superficie a premio	Riduzione progressiva premio base
Sino a 30 ha	Premio base
Oltre i 30 ha e fino a 100 ha	90 % del premio base
Oltre 100 ha	80 % del premio base

Ai fini del rispetto della condizione di degressività dei pagamenti definita dalla presente operazione, è fatto divieto di suddividere artificialmente l'azienda.

I pagamenti saranno effettuati nei limiti della effettiva dotazione finanziaria disponibile per gli interventi 13.1 e 13.2 del PSR Calabria 2014-2022 al momento della liquidazione finale, fermo restando gli esiti del negoziato avviato con la Commissione Europea ai fini dell'implementazione della dotazione finanziaria della Misura e di eventuali prescrizioni che saranno dettate al fine di dare la più celere ed efficace attuazione alla Misura.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di subordinare i pagamenti ad eventuali riduzioni lineari dei premi o delle superfici, qualora l'effettiva dotazione finanziaria non sia sufficiente per la copertura di tutte le domande ammissibili.

14. Demarcazione

La misura 13 con le sotto misure 13.1 e 13.2 è cumulabile con tutte le misure a superficie del Programma di cui al Reg.(UE) 1305/2013.

Per ciò che attiene alla sovrapposizione con gli interventi finanziati con il FEAGA, di cui al Reg.(UE) 2021/2115, vale a dire i pagamenti diretti, è possibile cumulare le due sotto misure, 13.1 e 13.2, con altre forme di pagamenti diretti, pagamenti compensativi, al fine di fornire un sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità.

La misura 13, inoltre, rispetta le norme Green Box Allegato 2, punto 13, dell'accordo dell'OCM.

15. Frazionamento artificioso della superficie

Sono considerate inammissibili ai fini del riconoscimento del premio a valere della presente Misura le superfici originate da frazionamenti posti in essere al solo scopo di aumentare l'entità del premio mediante una diminuzione fittizia della dimensione della superficie. A tale proposito sono considerati artificiosi tutti i trasferimenti del titolo giuridico che danno diritto al premio laddove recanti data successiva alla decorrenza dell'impegno, effettuati a titolo gratuito ed in base ai quali venga richiesto un premio totale maggiore a quello che sarebbe spettato alla medesima superficie in caso di assenza di frazionamento.

16. Variazioni delle superfici

Se durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno ammesso per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, la Regione adotterà i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

17. Clausole di revisione

Non pertinenti per la misura

18. Documenti utili al bando

Nell'apposita sezione del sito <http://www.calabriapsr.it>, dedicata al bando, sono inseriti i seguenti documenti utili: cartografia delle delimitazioni regionali relativamente alle aree montane e svantaggiate.

19. Modalità di presentazione della domanda

Le domande, volte ad ottenere la concessione degli aiuti, formulate esclusivamente sugli appositi modelli (*obbligatorio compilare i campi relativi all'indicazione dei recapiti telefonici e della PEC dei soggetti richiedenti*), devono avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore ARCEA, disponibili mediante il portale SIAN (www.sian.it), per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'Organismo Pagatore ARCEA.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che perverranno con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Sono inammissibili, quindi non sono accettate e considerate valide, le domande che non sono rilasciate tramite SIAN e che perverranno con qualsiasi altro mezzo cartaceo (manuale, postale, corriere) o telematico (pec, email). Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa.

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa.

La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo aziendale con quelli riportati nella domanda di sostegno/pagamento comporta la non ammissibilità della domanda e la decadenza dei benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase accertata.

L'utente abilitato completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, procede con il rilascio telematico attraverso il Sian che registra la data di presentazione.

Si evidenzia che, solo con la fase del rilascio telematico la domanda s'intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore ARCEA (N.B.: la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore ARCEA).

Le domande di sostegno inerenti ai nuovi impegni avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; successivamente, i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno successivo, nei termini di presentazione fissati dal decreto.

Non è consentito, ai fini dell'ammissibilità al pagamento, l'ampliamento degli impegni.

20. Documentazione richiesta

La presentazione delle domande di sostegno/pagamento avviene, come illustrato nel punto precedente, mediante l'utilizzo della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore ARCEA, con le dichiarazioni e la documentazione in essa contenuta.

Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa. La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente è tenuto a sottoscrivere, sia come requisiti e prescrizioni che l'azione prevede e sia come impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veritieri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli, anche effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono individuate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, si darà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito. Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici). Per tutte le misure si farà riferimento alla documentazione necessaria alla costituzione del fascicolo aziendale.

21. Conservazione della domanda

La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, deve essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA). La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

22. Termini per la presentazione della domanda

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno (*per impegni decorrenti dal 01/01/2025*), salvo ulteriori proroghe, è fissata al **16.06.2025 o entro il 11.07.2025**, così come:

Le Istruzioni Operative n. 35/2025 - Presentazione domande PSR 2014 2022 - Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Le Istruzioni Operative n. 49/2025 - prot. n. 39715 - Rettifica I.O. 35.2025 Proroga - Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio; che stabilisce:

Le istruzioni operative, attuative della **Circolare Arcea n 14. del 22.05.2025** per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Programmazione 2014/2022, in applicazione delle citate disposizioni i termini di presentazione all'OP ARCEA delle domande previste per la campagna 2025, sono modificati come di seguito indicato.

- **Domande iniziali: 16 giugno 2025,**
- **Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 1° luglio 2025.**
- **Il termine per le Domande presentate tardivamente è posticipato all'11 luglio 2025.**

- Per le domande iniziali presentate oltre il termine del 16 giugno 2025 e per le domande di modifica presentate oltre il termine del 1° luglio 2025, si applicano le riduzioni di cui all'art. 13, par. 3 del Reg. (UE) 640/2014. In particolare, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine del 16 giugno 2025 e, quindi, fino al 11 luglio 2025. In tal caso, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza del 16 giugno 2025 è decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo.
- Le domande e le modifiche presentate oltre il 11 luglio 2025 sono irricevibili.

23. Modifica della domanda iniziale

Le modifiche alla domanda iniziale possono essere effettuate secondo le istruzioni operative ARCEA.

24. Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Le domande di sostegno, o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento, dopo essere stati presentati, nei casi di errori palesi (Reg. (UE) 2021/2116, art. 59 comma 6) riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

Si considera errore palese quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie di livello preliminare.

Vengono indicate le seguenti tipologie di errori che sono essere considerate errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si considerano errori palesi e pertanto non sono soggetti alla disciplina di cui al comma 1 del presente paragrafo e non saranno emendabili:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per la ricevibilità o necessaria per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi.

25. Variazioni e integrazioni

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata. Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza al termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio. Per variazioni, modifiche e rettifiche alla domanda di sostegno si fa riferimento a quanto previsto nelle istruzioni operative Arcea.

26. Dotazione finanziaria

La dotazione per l'annualità 2025 è di € 4.603.736/00 (euro quattromilionesecientotresettecentotrentasei/00), tale dotazione potrà essere incrementata in ragione delle disponibilità che si verranno a realizzare nella chiusura della programmazione e nel rispetto degli obiettivi di spesa e degli indicatori di risultato programmati ovvero presenti in modifica approvata dalla Commissione.

27. Criteri di selezione delle “domande di sostegno” per l'assunzione iniziale di nuovi impegni

Per l'intervento descritto nel presente avviso non sono stati stabiliti criteri di selezione ai sensi dell'art. 49, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013 per cui non si procederà alla formazione della graduatoria ma alla predisposizione di elenchi di beneficiari ammessi/non ammessi.

28. Istruttoria delle domande

Le domande di sostegno verranno istruite per la ricevibilità ed ammissibilità da una commissione appositamente nominata. Le verifiche istruttorie verranno realizzate con elaborazioni informatiche e, una volta ultimate, sarà stilato un elenco provvisorio avverso il quale potrà essere presentata motivata istanza di riesame, nel termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione.

A seguito dell'esame delle istanze verrà stilata un elenco definitivo che in funzione dei premi definiti e della dotazione dell'annualità, riporterà l'elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento.

Tali beneficiari, in elenco positivo ammissibile a finanziamento, assumeranno l'impegno per l'annualità 2025.

La domanda di sostegno, quando risulta inclusa nell'elenco delle domande ammesse a finanziamento, avrà automaticamente valenza di domanda di pagamento per l'annualità 2025.

29. Controlli e sanzioni

Per quanto riguarda le penalità previste per il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi da parte dei beneficiari si rimanda a quanto disposto e approvato dall'Organismo pagatore Arcea in merito a sanzioni e riduzioni, nelle specifiche istruzioni operative. Restano comunque ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

30. Rinuncia

In caso di rinuncia agli impegni, il beneficiario deve darne comunicazione alla Regione Calabria Dipartimento "Agricoltura e Sviluppo Rurale" Settore "Ambiente e Zootecnia" pec dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it e ad ARCEA protocollo@pec.arcea.it.

La rinuncia comporterà la revoca dell'erogazione di somme eventualmente liquidate ed il contestuale recupero con la decadenza della domanda di sostegno.

31. Prescrizioni generali

Alle domande di sostegno e di pagamento ammesse a finanziamento con la graduatoria definitiva, le superfici e i premi richiesti dai beneficiari, potranno essere oggetto di riduzione o di esclusione, sulla base dei controlli amministrativi effettuati. Ivi compresi, il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e le procedure di Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM), implementate e validate congiuntamente, dall'Autorità di Gestione e da ARCEA. Ciò, nel rispetto degli adempimenti previsti dalle vigenti normative comunitarie e nazionali, nonché atti regionali, per evitare rischi connessi o doppio finanziamento, il cui controllo compete ad ARCEA nella fase di pagamento.

Il beneficiario che presenta la domanda di sostegno e di pagamento, esenta da responsabilità la Regione Calabria dagli scaturenti contenziosi per le eventuali anomalie dovute agli applicativi informatici SIAN e/o alla gestione ed informatizzazione dei controlli delle domande estratte a campione, le cui competenze sono dell'organismo pagatore ARCEA.

32. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è Nicola Polifrone – Funzionario con Elevata Qualificazione del Settore "Ambiente e Zootecnia" - Dipartimento "Agricoltura, Risorse Agroalimentari, Forestazione" – 0961856830 – dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it.